

IL DIRETTORE GENERALE

Prot.:166216/RU

Roma, 3 giugno 2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 24, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, il quale statuisce che all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "da indire entro il 30 settembre 2018" sono sostituite dalle parole "da indire entro il 30 giugno 2020", le parole "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020", le parole "euro 6.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 7.500" e le parole "euro 3.500" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.500";

VISTA la Determinazione del Direttore per i Giochi n. 193715 del 22/11/2019, con la quale sono state "...definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 1, comma 1097 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'art. 24, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, nonché i conseguenti adempimenti da parte dei soggetti titolari delle concessioni in essere e dei punti di raccolta regolarizzati...";

VISTO l'articolo 1, comma 1 della citata Determinazione il quale stabilisce che "L'importo complessivo, determinato sulla base delle somme annuali previste dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n.205, come modificato dall'articolo 1, comma 1097 della legge 30 dicembre 2018, n.145, e dall'art. 24, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, è versato, entro il 31 gennaio 2020, ovvero in due rate di pari importo entro il 31 dicembre 2019 ed il 30 giugno 2020 dal concessionario e dal titolare dei punti di raccolta regolarizzati, utilizzando il modello F24 accise ed il codice tributo n. 5466";

CONSIDERATO che l'organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 (poi integrato dal D.P.C.M. 9 marzo 2020) che ha previsto la sospensione, sull'intero territorio nazionale, delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020 che ha confermato la chiusura, sull'intero territorio nazionale, di tutte le sale giochi, sale scommesse e sale bingo;

CONSIDERATO che il periodo di interruzione della raccolta delle scommesse ha determinato una crisi di liquidità generalizzata, specialmente nel settore delle scommesse per le quali vige ancora l'obbligo di chiusura delle sale;

VISTO che, ai sensi della Determinazione del Direttore per i Giochi n. 193715 del 22/11/2019, la scadenza per il versamento della seconda rata relativa alla proroga onerosa è prevista al 30/06/2020;

RITENUTO, per le predette ragioni, necessario accordare una proroga per il pagamento di quanto dovuto per la seconda rata degli oneri di proroga;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

La scadenza della seconda rata prevista dall'articolo 1, comma 1, della la Determina Direttoriale n. 193715 del 22/11/2019 è differita al 30 settembre 2020.

ARTICOLO 2

L'omesso versamento dell'importo dovuto entro il termine di cui all'articolo 1 fa venir meno la proroga delle concessioni in essere, della titolarità della raccolta in rete fisica e dei punti di raccolta regolarizzati, fermo restando il recupero delle somme dovute secondo le disposizioni vigenti. In tal caso L'Ufficio competente potrà in essere tutti gli atti necessari alla rimozione dei relativi diritti per i quali non risulti adempiuto l'obbligo previsto, al fine del conseguente distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna